



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 35/2025

OGGETTO: INAPPLICABILITA' DEL REVERSE CHARGE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI SU TERRENI AGRICOLI

Con risposta a **interpello n. 156 del 16 giugno 2025**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito importanti chiarimenti in materia di applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72, in relazione agli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli.

Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile previsto dalla lett. a-ter) dell'art. 17 si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi relative a edifici, concernenti: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento. La circolare AE n. 14/E/2015 aveva già specificato che la nozione di "edificio" va intesa come riferita ai fabbricati, siano essi ad uso abitativo o strumentale, inclusi quelli in corso di costruzione, e non all'intera categoria dei beni immobili.

Nel caso trattato dall'istanza, si chiedeva se l'installazione di un impianto agrivoltaico fosse soggetta a reverse charge. Tali impianti, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica, sono progettati per integrare produzione energetica e attività agricola/pastorale.

L'Agenzia ha ribadito quanto già indicato nella circolare n. 37/E/2015 e cioè che il reverse charge si applica solo agli impianti che presentano un nesso funzionale con un edificio, ossia ai sistemi: integrati o semi-integrati sugli edifici, oppure installati su aree pertinenziali al fabbricato (es. a terra in prossimità dell'edificio), purché non accatastati come unità immobiliari autonome. Le centrali fotovoltaiche accatastate in categoria D/1 o D/10, invece, sono escluse in quanto non riconducibili ad edifici.

In conclusione l'Agenzia afferma **che l'impianto agrivoltaico installato su terreno agricolo non presenta alcun nesso funzionale con un edificio, né può essere considerato parte integrante o servente dello stesso.** Di conseguenza **l'installazione di tali impianti non rientra nel reverse charge**, e si applica quindi il regime IVA ordinario.

Gli operatori e i committenti coinvolti in lavori di installazione di impianti agrivoltaici devono applicare il regime IVA ordinario in fattura, prestando particolare attenzione alla natura del terreno (agricolo o pertinenziale), alla classificazione catastale dell'impianto, all'eventuale collegamento con edifici esistenti.

Distinti saluti.

Padova, 04/07/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA